



# PROVINCIA DI SAVONA

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**SETTORE** AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

**SERVIZIO** SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO:** PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO: DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI.

### Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

VISTO l'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che istituisce il bilancio consolidato per gli enti locali;

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”* al Titolo I, sancisce l'obbligo da parte delle Regioni e degli Enti locali di adottare sistemi di contabilità omogenei, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico patrimoniale;

DATO ATTO che

- l'articolo 11-bis del richiamato decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il medesimo articolo 11-bis stabilisce, al comma 3, che *“Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e*

*partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, ...”;*

RILEVATO che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 83 del 10 novembre 2016 ha approvato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 con “società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica” della Provincia di Savona, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e che non sono cambiate le condizioni per le quali è stato approvato;

CONSIDERATO che il rendiconto dell'Ente deve comprendere anche la gestione degli organismi strumentali dell'Ente le cui risultanze devono essere aggiunte, nelle apposite voci di entrata e di spesa, alle risultanze dell'Ente, con contestuale eliminazione delle movimentazioni relative ai trasferimenti interni, o, in alternativa, essere esposte nel bilancio consolidato da approvarsi secondo gli schemi e i principi armonizzati;

DATO ATTO che l'allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, denominato “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” individua un “*gruppo amministrazione pubblica*” per la predisposizione di un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

ATTESO che, ai sensi del suindicato principio contabile, il termine “*gruppo amministrazione pubblica*” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica e precisamente costituiscono componenti dello stesso, tra gli altri, i seguenti:

- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo ha:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

ATTESO, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 11-quater precisa che le condizioni di cui alle lettere a) e b) sopra indicate possono essere alternative e che l'articolo 11-quinquies definisce più compiutamente le società partecipate come le società partecipate da una regione o da un ente locale, nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata, prevedendo in sede di prima applicazione, per gli esercizi 2015-2017, che si intenda per società partecipata “*la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione*”;

ATTESO, infine, che, ai sensi del principio contabile sopra richiamato, gli enti capogruppo, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che

- gli enti e le società di cui al punto 1 del paragrafo precedente possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 del medesimo paragrafo nel caso di "irrilevanza", ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
- e sono irrilevanti i bilanci di un componente del gruppo che presentano, per ciascuno dei parametri di seguito indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;

DATO ATTO che il "gruppo amministrazione pubblica" della Provincia di Savona non comprende società controllate ma esclusivamente società partecipate; tra queste, indipendentemente dalla quota di partecipazione, una è destinataria di affidamenti diretti sia pure diversi dai servizi pubblici locali;

VERIFICATO che la suddetta società presenta un'incidenza inferiore al 10% per ciascuno dei parametri precedentemente indicati, come di seguito riportato:

**DATI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2016**

SOCIETA' (componenti il "gruppo amministrazione pubblica")	% Partecipazione Provincia	Totale Attivo	% su totale attivo capogruppo	Patrimonio netto	% su patrimonio netto capogruppo	Totale dei ricavi caratteristici	% su totale ricavi caratteristici
Insedimenti Produttivi Savonesi - Ips Soc. cons.p.A.	29,21%	13.144.112,00	6,30%	350.104,00	0,34%	887.859,00	1,64%
ENTE PROVINCIA DI SAVONA (capogruppo)		208.481.681,09	100,00%	104.250.683,14	100,00%	54.044.273,89	100,00%

CONSIDERATO che, ai sensi del suindicato principio contabile, per la Società indicata nel prospetto sopra riportato non sussistono i presupposti per essere ricompresa nel consolidamento in quanto i parametri "totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici" presentano un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Provincia e pertanto rientra nei casi di "irrilevanza";

RILEVATO, poi, che, alla data del 31 dicembre 2016, la Provincia possiede una partecipazione del 34,263% nella Società TPL Linea S.r.l., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico corrispondente all'intero territorio provinciale;

CONSIDERATO che tale servizio non deriva da un affidamento diretto effettuato dalla Provincia di Savona ma da un contratto di servizio stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica, repertorio n. 10255 del 24 giugno 2003, confermato ed integrato dal successivo contratto suppletivo repertorio n. 12996 del 25 giugno 2012, proseguito – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 - fino al 31 dicembre 2015 e ancora in corso, ai sensi della medesima

disposizione nel testo modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 22 dicembre 2015, fino al subentro del nuovo soggetto gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

RITENUTO che la Società TPL Linea s.r.l. sia pertanto da ricomprendersi nel “*gruppo amministrazione pubblica*” della Provincia di Savona quale società partecipata a totale partecipazione pubblica, affidataria di servizi pubblici locali;

RITENUTO, inoltre, di dover inserire la suddetta Società TPL Linea S.r.l. nel gruppo oggetto di consolidamento e di dover provvedere all'approvazione del bilancio consolidato, per l'intero importo delle voci contabili (cosiddetto metodo integrale previsto per le società con le quali è stato stipulato un contratto di servizio pubblico, articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118/2011);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014

## DECRETA

1. di approvare, ai sensi del principio contabile contenuto nell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) l'elenco delle società che costituiscono il “*gruppo amministrazione pubblica*” della Provincia di Savona:

- Insediamenti Produttivi Savonesi – I.P.S. S.c.p.a.;
- TPL Linea S.r.l.;

b) l'elenco delle “*società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica*” della Provincia di Savona:

- TPL Linea S.r.l.

2. di dare atto che la Provincia di Savona deve procedere all'approvazione del bilancio consolidato con la Società indicata al punto precedente, lettera b), con il metodo integrale;

3. di trasmettere il presente decreto alla Società rientrante nel perimetro di consolidamento del “*gruppo amministrazione pubblica*” della Provincia di Savona al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2016 necessarie per la redazione del bilancio consolidato.